



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA NON RICONOSCIUTA
DENOMINATA "ASSOCIAZIONE SPORTIVA TAGLIOLESE CCRT"

1) E' costituita un'associazione non riconosciuta
denominata "Associazione Sportiva Tagliolese CCRT"

2) Essa ha sede in Tagliolo Monferrato Via Roma 12

3) L'associazione ha come scopo quello di
organizzare ed esercitare in forma dilettantistica
tutti gli sports ed in particolare il giuoco del
tamburello e del calcio, diffondendone la pratica,
ed esercitare eventuali attivita' ricreative, cio'
senza fini di lucro con l'impegno di devolvere al
miglioramento, delle attivita' sportive eventuali
utili risultanti in sede di rendiconto.

L'associazione e' apartititca.

Quindi e' vietata la distribuzione anche in modo
indiretto di utili o avanzi di gestione nonche'
fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge .

Alla fine dell'esercizio sociale il consiglio
direttivo dovra' redigere, sottoporre a far
approvare all'assemblea un rendiconto economico
finanziario .

4) L'associazione intende operare in base alla
legge 16/12/91 n.398 "Disposizioni tributarie

relative alle associazioni sportive

dilettantistiche" ed e' iscritta alla FIPT

(Federazione Italiana Palla Tamburello).

5) Il patrimonio dell'associazione e' costituito:

a- dai beni mobili ed immobili che diverranno di

proprietà dell'associazione

b- da eventuali fondi di riserva costituiti con le

eccedenze di bilancio

c- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti

Le entrate dell'associazione sono costituite:

a- dalle quote sociali

b- da ricavi per manifestazioni

c- da ogni altra entrata che concorra ad

incrementare l'attivo sociale

6) Gli esercizi finanziari si chiuderanno il 31

Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla

fine di ogni esercizio il consiglio direttivo

dovrà predisporre il bilancio consultivo.

7) Sono soci le persone la cui domanda di

ammissione verrà accettata dal consiglio e che

verseranno all'atto dell'ammissione la quota

sociale che annualmente verrà stabilita dal

consiglio

Il rapporto associativo e le modalità associative

sono uniformi per tutti i soci e sono volte a

garantire l'effettività del rapporto medesimo. E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Gli associati o partecipanti maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. La quota o contributo associativo e' intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non e' rivalutabile.

8) I soci avranno diritto a frequentare i locali sociali, utilizzare gli impianti e le attrezzature sociali e di beneficiare delle agevolazioni che l'associazione potrà fruire anche da terzi.

9) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indignità morale

10) Le tasse di ammissioni e le quote sociali, i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate di anno in anno dal consiglio direttivo

11) L'associazione e' amministrata da un consiglio direttivo composta da n. 11 membri che rimarra' in carica per tre anni. Nel caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il

socio che ha ricevuto piu' voti nella consultazione elettorale. Le modalita' per l'elezione del consiglio direttivo saranno stabilite di volta in volta dall'assemblea dei soci

Gli organi amministrativi sono eletti liberamente con il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532 secondo comma del codice civile. L'assemblea e' sovrana.


12) Il consiglio nomina al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente ed un segretario che non percepiranno nessun compenso

13) Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo e alle quote sociali annuali. Per la validita' della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto di chi presiede.

il consiglio e' presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vicepresidente.

Dopo la riunione del consiglio verra' redatto su apposito libro il relativo verbale che verra' sottoscritto dal Presidente e dal segretario

14) Il consiglio ha i piu' ampi poteri per la



gestione ordinaria e straordinaria

dell'associazione. L'associazione e' rappresentata legalmente dal Presidente e in sua assenza dal

vicepresidente nei confronti dei terzi ed in giudizio.

15) I soci sono convocati in assemblea almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio mediante affissione nei locali dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'articolo 20 del codice civile.

16) L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti il consiglio direttivo, il collegio dei revisori, il collegio dei probiviri, sulle modifiche dell'atto e dello statuto sociale e su tutto quanto a lei demandato per legge e statuto.

17) Hanno diritto ad intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. I soci possono farsi rappresentare da altri soci purché diano a questi delega scritta.

Un socio puo' avere al massimo una delega.

18) L'assemblea viene presieduta dal presidente del consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in

mancanza di entrambi l'assemblea nomina un proprio presidente. Dopo le riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal segretario e dal presidente. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 del codice civile.

19) La gestione dell'associazione e' controllata da un collegio di revisori costituito da tre membri eletti con le stesse modalita' con le quali viene eletto il consiglio direttivo.

20) Lo scioglimento dell'associazione e' deliberato dall'assemblea che nominera' ³³ uno o piu' liquidatori e deliberera' in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento dell'associazione il relativo patrimonio dovra' essere devoluto ad altra associazione con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita' sentite l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

21) Tutte le eventuali controversie sociali tra	
soci e tra soci e l'associazione saranno	
sottoposte, con esclusione di altra giurisdizione	
alla competenza di tre probiviri che verranno	
eletti con le stesse modalita' degli altri organi.	
I probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza	
formalita' di procedure. Il loro giudizio sara'	
inappellabile	

Il segretario

Yacine Piles

Il Presidente

Roberto Piles

Registrato a OVADA il 14/07/98
 al n. 1483 serie 3^o atti privati
 scatto Lire 266.000 (duecentosessantoseimil)

IL DIRETTORE TITOLARE
 (BATTISTA DONI GERARDO)

Doni Gerardo

